

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1538

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRAGALÀ, ALBONI, ANGELINO ALFANO, AMATO, ANEDDA, ARRIGHI, BIONDI, BUONTEMPO, BURANI PROCACCINI, CARDIELLO, CASTELLANI, CATANOSO, COLA, COLLAVINI, GIULIO CONTI, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DI TEODORO, GALLO, GAMBA, GHIGLIA, GIUDICE, IANNUCCILLI, LA GRUA, LAMORTE, LEO, LIOTTA, LISI, LOSURDO, LUCCHESI, FILIPPO MANCUSO, MARINELLO, MAZZOCCHI, MEROI, MESSA, MILANESE, ONNIS, PAOLONE, PERROTTA, PEZZELLA, RAMPONI, SANTORI, SANZA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TARANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHERA

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

Presentata il 7 settembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dall'istituzione del Consiglio superiore della magistratura vi è stato un aumento del numero dei magistrati e conseguentemente è aumentata la quantità del lavoro dell'organo di garanzia senza che siano intervenute modifiche legislative intese alla semplificazione dell'attività.

Ad esempio, il *plenum* del Consiglio superiore della magistratura deve essere chiamato ad esaminare pratiche di modestissimo significato come la concessione di congedi alle donne magistrato in relazione a gravidanza, la concessione di congedi per malattia, la nomina di vicepretori onorari ed altre numerose pratiche di scarsissimo

rilievo sulle quali spesso, per non dire sempre, le commissioni esprimono il proprio parere all'unanimità.

Soltanto la compilazione dell'ordine del giorno delle sedute dell'assemblea comporta lavoro burocratico e perdite di tempo notevoli.

Ancora più pesante è la condizione della sezione disciplinare che impegna, ogni settimana, quasi un terzo del Consiglio.

Non sembra necessario che un processo disciplinare, se non in casi particolari, debba essere deciso da nove componenti ma dovrebbe essere sufficiente la composizione numericamente pari a quella di un collegio di tribunale o di corte d'appello, in attesa di eventuali riforme più incisive che comportano riflessioni, studi ed esami lunghi.

Si propone quindi che il Consiglio superiore della magistratura possa delegare

la decisione su determinati argomenti alle commissioni referenti, stabilendo i tempi di efficacia della delega.

Il regolamento del Consiglio stabilirà poi in che modo un consigliere possa determinare l'esame di una singola pratica da parte dell'intero consiglio.

Si propone, inoltre, che la sezione disciplinare operi normalmente con tre collegi, ognuno da tre consiglieri, pur rimanendo nella composizione numerica attuale e che operi invece con il *plenum* nei giudizi di rinvio e revisione, e quando esistano questioni di particolare importanza.

Le modifiche che si propongono sono largamente sentite ed urgenti e pertanto si confida in un sollecito esame e nell'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. (*Composizione della sezione disciplinare*). — 1. La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione composta da quindici consiglieri di cui nove effettivi e sei supplenti.

2. Il vicepresidente del Consiglio superiore presiede la sezione disciplinare. Gli altri otto componenti sono: due componenti eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; cinque magistrati con funzioni di merito.

3. I componenti supplenti della sezione disciplinare sono: un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati con funzioni di merito; due componenti eletti dal Parlamento.

4. Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto della sezione disciplinare; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità dei voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano per età.

5. Nell'elezione dei due componenti supplenti tra quelli eletti dal Parlamento è indicato, per ciascuno di essi, quale è il componente effettivo eletto dal Parlamento che è chiamato a sostituire.

6. Nell'ipotesi in cui il presidente del Consiglio superiore si avvalga della facoltà di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.

7. La sezione disciplinare si divide in tre collegi, il primo presieduto dal vicepresidente e gli altri dai componenti eletti del Parlamento. I collegi decidono sui procedimenti ad essi assegnati.

8. Ai collegi sono assegnati i procedimenti disciplinari con sistema automatico, a prescindere dal merito.

9. I componenti del collegio sono estratti a sorte ogni sei mesi.

10. La sezione disciplinare decide nel suo *plenum*:

a) in caso di rinvio da parte delle sezioni unite civili della Corte di cassazione;

b) in caso di revisione del procedimento disciplinare di cui all'articolo 37 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

c) quando il presidente del Consiglio superiore o il presidente della sezione disciplinare ritengano conveniente che il procedimento si svolga davanti alla sezione disciplinare, data la speciale importanza delle questioni.

11. Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione ».

ART. 2.

1. All'articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il Consiglio superiore può delegare la decisione su determinate materie alle singole commissioni determinando i tempi di efficacia della delega ».

ART. 3.

1. Il sesto comma dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, introdotto

dall'articolo 1 della legge 12 aprile 1990, n. 74, è sostituito dal seguente:

« Dinanzi alla sezione disciplinare e davanti ai collegi il dibattito si svolge in pubblica udienza, salvo che non si versi nelle condizioni per procedere a porte chiuse di cui al codice di procedura penale ».

ART. 4.

1. All'articolo 31, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, dopo le parole: « riferire al Consiglio » sono inserite le seguenti: « e le altre che possono essere delegate dal Consiglio stesso ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0014640